

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – ROMA – SEZIONE III BIS
MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO R.G. N. 6271/2019

CON CONTESTUALE ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI AI SENSI DELL'ART. 151

C.P.C.

A FAVORE DI: Daniela CASASOLA (C.F. CSSDNL62H54L219Z) nata a Torino il 14 giugno 1962 e residente a Roma in via Montello, 20, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso (C.F. NSADNC65M03H501Z) giusto mandato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio legale del medesimo, il quale dichiara di voler ricevere la notifica di atti e comunicazioni a mezzo fax al numero 06/42005658 e/o a mezzo PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org

- *ricorrente*

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro legale rappresentante *pro-tempore* Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione - Commissione Esaminatrice del Concorso di Ammissione al Corso di Formazione Dirigenziale, con sede in V.Le Trastevere n. 76/a, Roma, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – 00186 al seguente indirizzo PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

- *resistente*

E NEI CONFRONTI DI: Mauro Colafato, elettivamente domiciliato a Rende (CS) in via Cosenza, n. 29 - 87036, con notifica via PEC al seguente indirizzo: maurocolafato@pec.it;

- *controinteressato*

PER L'ANNULLAMENTO:

1. Del Decreto del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione n. 23350 del 04.08.2020 (cfr. doc. 1), con il quale veniva disposta l'assegnazione dei ricorrenti ai ruoli regionali, nella parte lesiva per la ricorrente;

2. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 977 del 04.08.2020 (cfr. doc. 2) con il quale l'Amministrazione ha proceduto alla rivalutazione del punteggio di un candidato, nella parte lesiva per la ricorrente;

3. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 978 del 04.08.2020 (cfr. doc. 3) con il quale l'Amministrazione ha proceduto alla rivalutazione del punteggio relativo ai titoli di alcuni candidati, nella parte lesiva per la ricorrente;

4. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 23428 del 05.08.2020 (cfr. doc. 4) con il quale l'Amministrazione ha disposto la proroga del termine di chiusura della piattaforma Polis, nella parte lesiva per la ricorrente;

5. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 986 del 06.08.2020 e del relativo allegato (cfr. doc. 5) con il quale l'Amministrazione ha rettificato la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, nella parte lesiva per la ricorrente;

6. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 24038 del 10.08.2020 (cfr. doc. 6) con il quale l'Amministrazione ha disposto la chiusura del sistema Polis al giorno 10.08.2020, nella parte lesiva per la ricorrente;

7. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 995 del 12.08.2020 (cfr. doc. 7) con il quale l'Amministrazione, in rettifica della graduatoria di merito, ha disposto la nomina di una candidata nei ruoli della Dirigenza Scolastica, nella parte lesiva per la ricorrente;

8. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 998 del 14.08.2020 e del relativo allegato (cfr. doc. 8) con il quale l'Amministrazione ha disposto la rettifica della graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso in oggetto, nella parte lesiva per la ricorrente;

9. Del provvedimento di assegnazione ai ruoli regionali pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 21.08.2020 (cfr. doc. 9);

10. Del Decreto dipartimentale n. 27956 del 14.09.2020 con il quale l'Amministrazione ha disposto ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali, nella parte lesiva per la ricorrente (cfr. doc. 10);

11. Del provvedimento di ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 21.09.2020 (cfr. doc. 11).

Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

E DI QUELLI CHE SONO GIA' STATI OGGETTO DI IMPUGNAZIONE CON IL RICORSO R.G. N.

6271/2019:

a) D.D.G. 395/2019 del 27 marzo 2019;

b) Della griglia di valutazione della ricorrente contenente il codice elaborato n. 7251 nella parte in cui risultano attribuiti dei punteggi che non hanno consentito alla ricorrente di conseguire un punteggio superiore a 70, e nella parte in cui viene attribuito il punteggio di 43,50/100;

c) Del verbale n. 5 del 28 febbraio 2019 della Sottocommissione Puglia 29 contenente le operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte del Concorso per la selezione dei dirigenti scolastici nelle istituzioni statali, nella parte in cui la predetta Commissione ha attribuito il punteggio di 43,50 alla prova sostenuta dalla ricorrente;

d) del provvedimento implicito di non ammissione della ricorrente alle prove orali del concorso;

e) del verbale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle prove scritte a ciascuna Sottocommissione per la correzione e conseguente assegnazione dei punteggi;

f) dei provvedimenti recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R;

g) dei verbali d'aula e dei Registri d'aula del Comitato di Vigilanza, relativo alla prova scritta sostenuta dalla ricorrente;

h) del giudizio comminato alla ricorrente in riferimento alla prova scritta da lei sostenuta in data 18.10.2018, e che ha cagionato il mancato inserimento tra gli ammessi alla prova orale;

i) del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il *software* ("algoritmo") per la gestione informatizzata da parte del CINECA dell'intera procedura concorsuale, con particolare riferimento allo svolgimento della prova scritta computerizzata ed alla successiva correzione degli elaborati;

j) dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9 novembre 2018, recante comunicazione del rinvio del diario della prova scritta del corso-concorso *de quo* per i soli candidati della Regione Sardegna;

k) della nota dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE .U. 0041127 del 18 settembre 2018 (pubblicata sul sito dell'Ente in data 25 settembre 2018), con la quale venivano comunicate le indicazioni generali per lo svolgimento della prova scritta computerizzata del corso-concorso *de quo*;

l) delle Istruzioni operative per lo svolgimento della prova scritta (pubblicate sul sito dell'Ente in data 12 ottobre 2018);

m) del provvedimento del Comitato tecnico-scientifico nominato ai sensi dell'art. 13 del D.M. 3 agosto 2017, n. 138, di data e protocollo sconosciuto, con il quale venivano predisposti i quesiti a risposta aperta e chiusa della prova scritta computerizzata, nonché i quadri di riferimento per la costruzione e valutazione della prova in questione;

n) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante «*Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica*», nella parte in cui stabilisce il punteggio minimo per il superamento della prova scritta computerizzata (art. 12);

o) del decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale – Concorsi, n. 90 del 24 novembre 2017), con il quale veniva indetto il corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte in cui disciplina le modalità di svolgimento della prova scritta computerizzata e individua il punteggio minimo per il superamento della medesima (art. 8);

p) del D.M. 22 dicembre 2017 n. 1015, recante istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 13 della *lex specialis* e contestuale nomina dei componenti, nella parte in cui figurando soggetti versanti in chiara ed oggettiva situazione di incompatibilità;

q) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dello *status* e delle prerogative dei ricorrenti, quali candidati al corso-concorso *de quo*.

di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale.

SI ESPONE

La ricorrente ha partecipato al concorso per la selezione dei dirigenti scolastici e, dopo aver superato la prova selettiva non è stata ammessa alle prove orali essendo stata respinta alle prove scritte.

Ha impugnato l'esclusione ritenendola illegittima sotto diversi profili, ed ha esposto in fatto quanto segue.

1. Il giorno 27 marzo 2019 il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato il D.D.G. 395/2019 con cui ha pubblicato l'elenco degli ammessi alle prove orali del concorso per la selezione dei dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali (D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, doc. 4).

2. Si precisa che, ai sensi dell'art. 8 del bando si trattava di rispondere a 5 quesiti a risposta aperta sulle tematiche e sulle norme giuridiche relative alla funzione dirigenziale ed alle strategie di intervento e funzionali alla buona gestione dell'istituzione scolastica, e due quesiti in lingua straniera articolati in 5 sotto-quesiti ciascuno.

3. Secondo quanto dettato dall'art. 8, commi 4 e 5 del bando *“La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera. 5. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale”*

4. Ad ogni risposta aperta poteva essere assegnato un massimo di 16 punti, mentre a ciascuno dei 10 quesiti di lingua straniera 2 punti.

5. La Sottocommissione aveva dunque a disposizione 100 punti complessivi.

6. La ricorrente, dopo aver superato la prova selettiva espletata in data 23 luglio 2018 con punti 89,00 ha partecipato alle prove scritte e non ha raggiunto il punteggio minimo fissato dall'art. 8 del bando di concorso (D.D.G. n. 1259/2017) a 70 punti, riportando il punteggio di 43,50/100 (doc. 5).

7. La prof.ssa Casasola ha risposto alle seguenti domande riportando i punteggi di seguito descritti (doc. 5):

Domanda 1: punti 8,00;

Domanda 2: punti 3,50;

Domanda 3: punti 4,00;

Domanda 4: punti 4,00;

Domanda 5: punti 4,00.

8. La prova scritta è stata completata dalle domanda in lingua straniera alle quali, come detto, venivano assegnati due punti.

9. Nella prova in lingua straniera francese prescelta, la ricorrente ha totalizzato il punteggio di 20/20.

10. La griglia allegata quale doc. 2) contiene le valutazioni ed il punteggio conseguito dalla ricorrente: punti 23,50/80 alla prova scritta e punti 20/20 alla prova di lingua, per un totale di punti 43,50/100.

11. Le prove sono state corrette dalla sotto Commissione 29 istituita presso la Regione Puglia in data 28 febbraio 2019 (doc. 3).

12. La ricorrente ha riscontrato un grave malfunzionamento del *software* e dell'*hardware* messi a disposizione dall'amministrazione nel corso della stesura del proprio elaborato che ne hanno condizionato in modo negativo lo svolgimento.

13. Va precisato che le impostazioni del *software* e dell'*hardware* di video-scrittura, presenti in ciascuna postazione, erano predefinite secondo delle precise regole tecniche fornite ai candidati.
14. Pertanto, ciascuna pagina veniva dattiloscritta entro gli indicati margini.
15. Tuttavia, la ricorrente nel corso della stesura del proprio elaborato ha denunciato il malfunzionamento e le difficoltà nella scrittura a causa di un malfunzionamento del *monitor*.
16. Le frasi dattiloscritte non venivano visualizzate scomparendo all'interno del *monitor* con evidenti difficoltà, sia nella impostazione delle risposte sia nella rilettura dell'elaborato.
17. Nel momento in cui la ricorrente si è avveduta dei problemi di allineamento del sistema informatico del *monitor* assegnatole ha immediatamente denunciato la situazione al tecnico d'aula, il quale ha assicurato alla ricorrente di aver verbalizzato il problema all'interno del verbale d'aula del giorno 18 ottobre 2018.
18. La ricorrente ha sollecitato più volte la sostituzione del *monitor* e della postazione, non ricevendo alcun positivo riscontro, nonostante questo le comportasse una forte penalizzazione sul tempo residuo per lo svolgimento della prova.
19. La Commissione ed il tecnico si sono rifiutati di sostituire il *monitor* non avendo altra postazione da assegnare alla Prof.ssa Casasola.
20. Per i motivi suesposti, appare necessario acquisire il verbale d'aula del 18 ottobre 2018 al fine di verificare che nonostante le denunce di malfunzionamento del *monitor* da parte della ricorrente formulate ai commissari d'aula, o di provvedere alla verifica del funzionamento dell'*hardware*, nulla veniva fatto in concreto per elidere la disparità di trattamento di cui è stata oggetto la ricorrente.
21. Si chiede pertanto al Collegio di ordinare all'Amministrazione di produrre il verbale d'aula della Commissione n.29 istituita presso la Regione Puglia al fine di valutare in che modo si sia provveduto – da parte della Commissione – ad operare in virtù del principio di “*dovere di soccorso provvedimentale..*” che obbliga l'Amministrazione a mettere i cittadini – ed in tal caso il concorrente ad un posto pubblico – nelle condizioni di operare in parità con tutti gli altri. Si ricordi che il principio rappresenta una chiara esplicitazione dell'art. 3, comma 2 della Costituzione – Principio di parità sostanziale – che impone alla Repubblica e quindi all'Amministrazione di eliminare tutti gli ostacoli alla realizzazione della dignità ed uguaglianza dei cittadini.
22. La prof.ssa Casasola ha l'interesse legittimo allo svolgimento della selezione secondo le modalità e con le garanzie previste dalla normativa vigente e nel rispetto dei suesposti principi.

^ ^ ^

Dopo la camera di consiglio fissata per il 2 luglio 2019, Codesto T.A.R. con Ord. n. 8858/2019 del 4 luglio 2019 non si pronunciava sul merito dell'istanza cautelare, ma disponeva l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami rispetto a tutti i soggetti inseriti in graduatoria per l'esame orale, fissando l'udienza pubblica per la discussione sul merito il 21 gennaio 2020.

Il precedente 2 luglio 2019 tuttavia, decidendo su un altro ricorso avente ad oggetto gli atti della stessa procedura, il medesimo T.A.R. Lazio si era pronunciato con la sentenza breve n. 8655/2019 con la quale veniva

annullata l'intera procedura del corso concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con D.D.G. Del 23 novembre 2017, n. 1259.

Il 12 luglio 2019 il Consiglio di Stato, in sede cautelare, ha disposto la sospensione degli effetti della sentenza breve di cui sopra, con Ord. n. 3512/2019.

Per effetto dell'ordinanza citata, il M.I.U.R. ha potuto riprendere la procedura e gli esami orali.

Ne è conseguita l'adozione del provvedimento del M.I.U.R. - Decreto Dipartimentale n. 1205 del giorno 1 agosto 2019, con il quale veniva approvata la graduatoria definitiva del concorso, con in allegato la relativa graduatoria. Venivano dichiarati vincitori i candidati collocati entro il 2900° posto.

La stessa graduatoria veniva modificata con D.D. 1229 del 7 agosto 2019 di rettifica.

Con Decreto Dipartimentale n. 1205 del 01.08.2019 di approvazione della graduatoria generale di merito e con quella di successiva rettifica di cui al D.D. n. 1229 del 07.08.2019, i ricorrenti non venivano dichiarati vincitori della procedura concorsuale.

Successivamente il Ministero ha pubblicato gli ulteriori atti e provvedimento impugnati con il presente atto contenenti le modifiche alla graduatoria definitiva e gli elenchi delle assegnazioni definitive ai ruoli regionali dei dirigenti scolastici.

La ricorrente, avendo interesse ad una soddisfacente decisione nel merito provvede, con il presente atto a proporre impugnazione avverso gli atti indicati in epigrafe, riguardanti la procedura concorsuale per la selezione dei dirigenti scolastici indetta nell'anno 2017, per i seguenti motivi

IN DIRITTO

ILLEGITTIMITA' DERIVATA DEI PROVVEDIMENTI DEL M.I.U.R.

I provvedimenti impugnati con i presenti motivi aggiunti, in quanto successivi e consequenziali ai provvedimenti già impugnati con ricorso introduttivo, sono illegittimi in via derivata, perché a loro volta viziati dalla mancata ammissione della ricorrente alle prove orali.

Tale mancata ammissione era illegittima per i motivi già introdotti con ricorso principale, che si riproducono di seguito.

A) CONTRARIETÀ DELLA PROCEDURA CONCURSALE AI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO. VIOLAZIONE DEL DOVERE DEL CD. SOCCORSO ISTRUTTORIO.

L'esclusione subita dalla ricorrente dalla prova orale è stata illegittimamente determinata da un difetto di malfunzionamento del software fornito in sede di svolgimento della prova scritta.

Si rammenta che, avuto riguardo a tutti quei procedimenti amministrativi interamente telematizzati, è obbligo dell'Amministrazione attivare il cd. Soccorso istruttorio ex art. 6 della legge n. 241/90.

Sulla base del consolidato e recente orientamento della giurisprudenza amministrativa è necessario ribadire che *“il rischio inerente alle modalità di trasmissione non può far carico che alla parte che unilateralmente aveva scelto il relativo sistema e ne aveva imposto l'utilizzo ai partecipanti; e se rimane impossibile stabilire se vi sia stato un errore da parte del trasmittente, o piuttosto la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del*

sistema, il pregiudizio ricade sull'ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara" (cfr. C.d.S., Sez. III, 25.1.2013, n. 481; in termini Tar Lombardia - Milano, Sez. I, 04.03.2019 n. 455 e questo Tar, Sez. I, 28.7.2015, n. 1094); facendone discendere, quale corollario, che "...le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi debbano collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti fra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni, nei reciproci rapporti" (cfr. questo Tar, Sez. I, 28.7.2015, n. 1094; in termini, Tar Lecce 10.06.2019, n. 977).

In buona sostanza, dalla natura meramente strumentale dell'informatica applicata all'attività della pubblica Amministrazione discende il corollario dell'onere per l'Amministrazione stessa di accollarsi il rischio dei malfunzionamenti e degli esiti anomali dei sistemi informatici di cui la stessa si avvale; anche come contropartita dell'agevolazione che deriva -sul fronte organizzativo interno- dalla gestione digitale dei flussi documentali. Tale utilità deve cioè essere controbilanciata dalla capacità di rimediare alle occasionali possibili disfunzioni che possano verificarsi, in particolare attraverso lo strumento procedimentale del soccorso istruttorio (art. 83 d.lgs. n. 50/2016 e art. 6 l. n. 241/1990). In senso conforme anche la decisione n. 5136 del 7.11.2017 della quarta Sezione del Consiglio di Stato, a termini della quale incombe sul gestore del sistema "predisporre, o comunque consentire, modalità alternative di inoltro delle domande", proprio per ovviare a possibili malfunzionamenti del sistema stesso. In ipotesi dubbie, pertanto, gli effetti devono ricadere sul gestore del sistema; e ciò non solo in applicazione dei principi di par condicio e di favor participationis nelle procedure di gara (come già specificato in sede cautelare) ma anche come ricaduta dell'utilità che la pubblica Amministrazione trae dall'utilizzo di tali più spediti sistemi, fino a configurarsi in capo all'Amministrazione stessa un obbligo di predisporre "pro futuro ed in un'ottica conformativa del potere... unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda" (in tal senso TAR Roma, Sez. III, 11.1.2018 n. 299). Proprio di recente il Consiglio di Stato è tornato sul tema con la sentenza n. 86 del 7 gennaio 2020 esprimendo principi sostanzialmente in linea con la giurisprudenza sin qui richiamata: "Devono qui trovare applicazione i consolidati principi, affermati da questo Consiglio di Stato, secondo cui non può essere escluso dalla gara un concorrente che abbia curato il caricamento della documentazione di gara sulla piattaforma telematica entro l'orario fissato per tale operazione, ma non è riuscito a finalizzare l'invio a causa di un malfunzionamento del sistema, imputabile al gestore (v. di recente, per un caso non dissimile, Cons. St., sez. V, 20 novembre 2019, n. 7922 e anche la sentenza di questa sezione III, 7 luglio 2017, n. 3245, che però concerne un errore dell'impresa e non già un malfunzionamento del sistema)"; facendone discendere che "se rimane impossibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del trasmittente o, piuttosto, la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull'ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 25 gennaio 2013, n. 481)" (Cfr. Sentenza TAR Puglia n. 461/2020; Sentenza Consiglio di Stato n. 86/2020, doc. 9).

Ciò è confortato inoltre dalle perizie espletate in ordine al codice sorgente dell'applicativo utilizzato dal Ministero per lo svolgimento della prova scritta.

All'esito della perizia effettuata dal Dott. Alessandro Armando, è emerso che *"1. L'applicativo è scritto nel linguaggio Java, consiste di 223 file Java e 97 ulteriori file di risorse quali immagini, font e configurazioni, per un totale di 19.072 righe di codice organizzati in 3 cartelle principali. [...] Risultano mancanti porzioni del codice sorgente come esplicitamente indicato dalla presenza della parola "OMISSIS" nei seguenti 13 file [...] . Il sottoscritto ha quindi analizzato il codice sorgente al fine di accertare il funzionamento dell'applicativo e quanto segue: 1. Le funzioni di navigazione da una domanda all'altra consentono di cambiare la visualizzazione della domanda corrente a quella precedente o alla pagina di riepilogo; la navigazione alla domanda successiva è consentita solo contestualmente alla conferma della domanda corrente. 2. La funzione di salvataggio automatico delle risposte non è supportata dall'applicativo. È presente una funzionalità per il salvataggio periodico di informazioni quali il Codice Personale Anonimo, l'orario di inizio e fine esame, la lingua scelta, la modalità DSA e altre informazioni non deducibili per via degli OMISSIS, utili al ripristino dello stato dell'esame in caso di malfunzionamento generale dell'applicativo o del dispositivo. Tale funzionalità non influisce però sul contenuto delle risposte fornite dal partecipante. L'unica modalità a disposizione per il salvataggio delle risposte inserite è attraverso l'uso del bottone "Conferma e procedi". Non è presente un pulsante che implementi la sola funzionalità di "Conferma" oppure "Salva". 3. La gestione del bottone "Conferma e procedi" è tale che quanto il bottone viene premuto la risposta corrente viene salvata e l'applicativo procede automaticamente all'apertura e visualizzazione della domanda successiva o, nel caso dell'ultima domanda, di quelle della pagina riepilogativa. 4. Gli OMISSIS non consentono di condurre verifiche circa l'esportazione finale dei dati. Dal codice sorgente consegnato mancano infatti le procedure per la codifica e salvataggio finale dei dati, nonché le procedure per la decodifica ed il ripristino degli stessi a seguito di un malfunzionamento del dispositivo. Gli OMISSIS non consentono dunque di verificare il comportamento di questa fondamentale funzionalità dell'applicativo. 5. Lo scorrimento del tempo: allo scadere del tempo la barra orizzontale che indica il progresso viene rimossa, viene calcolato il punteggio relativo alle domande a risposta chiusa e viene visualizzata la schermata di conclusione della prova. 6. Allo scadere del tempo il bottone "Conferma e procedi" viene eliminato inibendo così la possibilità da parte dell'utente di salvare le risposte inserite ma non ancora confermate. Allo scadere del tempo la risposta inserita dall'utente ma non ancora confermata è dunque perduta ed è pertanto esclusa dalla valutazione dell'elaborato".*

Il risultato della perizia ha pertanto confermato che il Ministero ha operato in palese violazione di legge e che l'imputabilità del malfunzionamento del sistema, che ha determinato l'esclusione dei candidati dallo svolgimento della prova orale, non può che ascriversi alla condotta dell'Amministrazione.

Le disfunzioni operative del sistema predisposto dall'Amministrazione per lo svolgimento della prova scritta sono infatti da imputarsi al Ministero stesso, che con la sua condotta ha impedito il regolare svolgimento della procedura concorsuale ed ha impedito a più candidati di partecipare alla successiva prova orale.

Come già sostenuto dalla Giurisprudenza amministrativa, *“le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l’ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti”* (Tar Lazio III bis n. 08312/2016; in termini cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136).

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PROCEDURE CONCORSUALI. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA.

DISPARITA’ DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3 E 97 COST.

Il *software* adottato dal Ministero resistente, invero, si è rivelato inidoneo a gestire il concorso *de quo* anche per ulteriori ragioni tecniche che hanno determinato gravi disagi ai candidati, ostacolando la regolarità della procedura e quindi minando l’efficacia della selezione posta in essere.

In primo luogo, va evidenziato che il *layout* (ossia la veste grafica) del programma era strutturato in modo tale che, nel campo ove inserire la risposta al quesito, il testo venisse mostrato su un unico rigo, per una lunghezza massima fino a 250 caratteri (quando in una normale schermata a video non compaiono mai più di 80 caratteri, sic!).

Si aggiunga che nel caso di specie la ricorrente si è trovata a dover operare con un *hardware* che le ha creato problemi nella scrittura, e che nonostante la richiesta di sostituzione non veniva intrapresa alcuna concreta iniziativa finalizzata a consentire alla ricorrente di svolgere la prova nelle medesime condizioni degli altri concorrenti.

La giurisprudenza ha chiarito che *“nell’ambito di un procedimento tenuto con modalità telematiche, occorre considerare che il sistema informativo deve essere funzionale al migliore ed efficace svolgimento della prova da parte dei concorrenti. Ed invero, come già sostenuto dalla giurisprudenza della Sezione “le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l’ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti”* (Tar Lazio III bis n.08312/2016; in termini cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136).

Pertanto, va precisato opportunamente che non si è trattato di un problema che ha caratterizzato tutti i partecipanti alla prova presso la Commissione n. 29 istituita presso la Regione Puglia, a dimostrazione che la disparità di trattamento si è realizzata nei confronti della sola prof.ssa Casasola.

Al Tribunale, dunque, si chiede di rimuovere tale illegittima disparità di trattamento mediante una opportuna misura cautelare volta ad ordinare all’Amministrazione la ripetizione della prova scritta da parte della ricorrente.

* * *

Per quanto sin qui esposto, la ricorrente come in epigrafe rappresentata e difesa rassegna le proprie

CONCLUSIONI

Voglia l’Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma:

- Nel merito, accogliere il ricorso principale ed i presenti motivi aggiunti e disporre l'annullamento dei provvedimenti impugnati, nella parte in cui escludono la ricorrente dalla procedura in epigrafe.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

* * * * *

Ai fini del pagamento del C.U. si dichiara che il presente ricorso per motivi aggiunti in materia di pubblico impiego non è sottoposto al pagamento del C.U. in quanto si sottopongono a gravame provvedimenti strettamente connessi agli atti impugnati con il ricorso principale¹, e pertanto non vi è ampliamento della materia del contendere².

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. D.D. n. 23350 del 04.08.2020;
2. D.D. n. 977 del 04.08.2020;
3. D.D. n. 978 del 04.08.2020;
4. D.D. n. 23428 del 05.08.2020;
5. D.D. n. 986 del 06.08.2020 e del relativo allegato;
6. D.D. n. 24038 del 10.08.2020;
7. D.D. n. 995 del 12.08.2020;
8. D.D. n. 998 del 14.08.2020 e del relativo allegato;
9. Provvedimento assegnazioni 21.08.2020;
10. Decreto dipartimentale M.I. n. 27956 del 14.09.2020;
11. Provvedimento assegnazioni 21.09.2020;
12. Sentenza TAR Puglia n. 461/2020;
13. Sentenza Consiglio di Stato n. 86/2020;
14. Perizia Dott. Alessandro Armando.

Roma, 28 ottobre 2020

Avv. Domenico Naso

^ ^ ^

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX
ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

ESPONE

- il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di annullamento della graduatoria di merito relativa alla procedura concorsuale indetta con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 per la selezione di Dirigenti scolastici;

¹ Si Cfr. Sentenza n. 1126 del 13.11.2017 emessa dalla Commissione Tributaria – Sez. Provinciale di Firenze, la quale ha annullato un invito di pagamento del contributo unificato disposto dal TAR Toscana, relativamente a motivi aggiunti che, sebbene proposti per l'annullamento di un atto diverso da quelli impugnati con il ricorso introduttivo, non ampliano in misura significativa l'oggetto della controversia.

² Sul punto, si richiama la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale si è espressa affermando che "il giudice è tenuto a dispensare l'amministrato dall'obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi qualora i ricorsi presentati (ovvero i motivi aggiunti) non siano effettivamente distinti o non costituiscano un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia pendente" (CGUE, causa C-61/14, sentenza del 6.10.2015).

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso che precede dovrebbe essere notificato ai docenti potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che sono inseriti all'interno della predetta graduatoria.

RILEVATO CHE

- la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;
- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per la ricorrente;
- sul punto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito che *"Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione"), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";*
 - visto l'art. 151 c.p.c, il quale dispone che *"Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge";*
 - tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tanto premesso, il sottoscritto avvocato,

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA PERTANTO AUTORIZZARE LA NOTIFICA DEL RICORSO CHE PRECEDE

nei confronti di tutti i docenti inseriti nella graduatoria generale di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 attraverso la pubblicazione sull'area tematica del sito web del Ministero dell'Istruzione.

Roma, 28.10.2020

Avv. Domenico Naso

NASO DOMENICO
2020.11.02 17:05:37
CN=NASO DOMENICO
C=IT
O=ORDINE AVVOCATI RC
2.5.4.97=VATTI-80230130F
RSA/2048 bits